



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano
Codice ente 11073

Settore **Servizi Sociali e alla Persona** Ufficio **SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Num. 172 del 11-05-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO DI LARGO 11 SETTEMBRE 2001 - COMUNE DI RODANO (MI)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione C.C. n.13 del 23.01.2017 avente oggetto "*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019*" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;
- con Deliberazione di G.C. n. 3 del 30.01.2017 avente ad oggetto "*APPROVAZIONE PEG ANNO 2017: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE*" venivano individuati i Capitoli di bilancio affidati alla gestione del Responsabile dei Servizi per gli effetti di cui agli articoli 183, comma 9, e 185, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Premesso che:

- il Comune è proprietario di una palestra annessa al plesso scolastico di Largo 11 settembre 2001 nella quale vengono svolte attività sportive multidisciplinari a beneficio della cittadinanza in orario extra scolastico, al fine di promuovere lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;
- la palestra si configura, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.R. n.27 del 14 dicembre 2006, quale impianto sportivo senza rilevanza economica, in quanto produttivo di introiti esigui, che, tenuto conto dei costi di gestione, non consentono la realizzazione di utili;
- la palestra e le attività sportive che in essa si svolgono, necessitano di essere gestite in termini di organizzazione delle attività e di manutenzione dell'impianto;
- a tale fine la Giunta Comunale con proprio atto n. 10 del 22/03/2017 ha approvato le linee di indirizzo per procedere all'affidamento a soggetto esterno del servizio di gestione della palestra stante l'attuale gestione in scadenza al 31/08/2017, stabilendo di individuare il soggetto cui affidare la concessione del servizio, tramite un confronto competitivo e concorrenziale ai sensi della L.R. 14 dicembre 2006 n. 27 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità (quindi con definizione di requisiti di partecipazione alla selezione adeguati), con predeterminazione dei criteri selettivi, affinché sia consentita la possibilità da parte degli operatori interessati di esprimere le proprie chances partecipative;
- in tal senso si è proceduto a pubblicare un avviso sul sito web del Comune nel periodo dal 24/03/2017 al 07/04/2017. di manifestazione di interesse in cui si è data contezza dell'intenzione del Comune di attivare una procedura per l'individuazione di un soggetto cui affidare la concessione di che trattasi ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.Lgs.50/2016, indicando i tempi e i modi per formalizzare la propria manifestazione di interesse; si procederà quindi ad invitare alla procedura competitiva i soggetti, che con regolarità hanno manifestato la propria manifestazione di interesse il cui elenco si allega agli atti del presente atto;

Dato atto come:

- si è effettuata una analisi e si sono delineate le specifiche e le caratteristiche tecniche disciplinanti la concessione del servizio di che trattasi nonché un quadro delle prestazioni necessarie, contenute nel capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- non è prevista la predisposizione del DUVRI, non ritenendosi sussistere rischi di interferenza;
- si è stimato il valore della concessione, pervenendo ad un importo pari ad euro 140.000,00 quale valore del volume di affari complessivo riferita ad una durata della concessione stabilita in 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio che avverrà mediante apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti;
- l'importo a base di gara sul quale l'offerente è tenuto a formulare la propria offerta è l'importo riferito alle gratuità che intende offrire ad utenti in difficoltà economica per un importo non inferiore ad euro 2000,00 annui e quindi di € 10.000,00 nei 60 mesi. Pertanto l'importo a base di gara migliorabile in sede di offerta ammonta ad € 10.000,00 oltre IVA.;
- si è stabilito che il concessionario dovrà procedere al rimborso delle spese per le utenze (riscaldamento, elettricità, acqua) quantificate annualmente, a consuntivo, dal competente Ufficio Tecnico comunale;

Rilevato come, da una analisi operata, non risultino ad oggi convenzioni Consip attive o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che necessitano al Comune;

Accertato come:

- nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità nonché adeguata pubblicizzazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge Regione Lombardia n. 27 del 14/12/2006, il Comune di Rodano intende procedere all'assegnazione in concessione della gestione dell'impianto sportivo di che trattasi attraverso una procedura di selezione per l'individuazione del soggetto affidatario, tenuto conto che trattasi di impianto sportivo senza rilevanza economica di interesse generale ai sensi dell'art. 30 e 164 del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi degli artt. 30 e 164 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di scelta del soggetto concessionario non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti se non nelle parti espressamente ivi richiamate nonché per quegli articoli espressamente richiamati negli atti cui questo Comune ha deciso di autolimitarsi; per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione del servizio si ritiene di attivare una procedura concorrenziale ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tra i soggetti ammessi a presentare domanda di interesse (società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva e/o alle discipline sportive associate riconosciuti dal CONI costituite conformemente all'art. 9 commi 17 e 18 della legge 289/2002 e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; Discipline sportive associate riconosciute dal CONI; forme associate tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge) che hanno presentato con regolarità e nei termini stabiliti la domanda ed alle condizioni che verranno indicate nella lettera di invito, stabilendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo alla qualità punti 70 e alla componente economica punti 30 e si sono quindi delineati i criteri e sub criteri di valutazione, indicati nel capitolato. Si procederà alla prima **riparametrazione** del punteggio parziale ottenuto dal concorrente in relazione a ciascun criterio/sub criterio e, successivamente alla seconda riparametrazione dei punteggi parziali ottenuti per la parte tecnica o quella economica complessivamente considerate; ciò al fine di preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte come stabilito nelle Linee Guida ANAC. Si precisa che per quanto concerne i sub criteri di cui all'allegato capitolato, ai punti B2 e B5 si farà riferimento agli anni pregressi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Non saranno presi in considerazione frazioni di anno.
- si ritiene di utilizzare per la gestione della procedura di scelta del contraente il sistema telematico, piattaforma Sintel, messo a disposizione da ARCA Lombardia in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015;

Dato atto come:

- si ritiene di affidare la gestione della procedura di che trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone il Comune di Cassina de

Pecchi e il Comune di Rodano per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc;

- sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva;
- il RUP dell'intervento della presente procedura è Melania Margarito;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare" del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Dato atto che:

- il **fine** del contratto è quello di adempiere agli obblighi istituzionali del Comune provvedendo ad una corretta gestione e manutenzione della palestra annessa alla scuola di Largo 11 Settembre al fine di promuovere lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;
- l'**oggetto e le clausole essenziali** sono contenute nel capitolato tecnico prestazionale e gli altri elaborati tecnici cui si rinvia integralmente.

Inoltre si rileva come:

- non sia possibile procedere ad una suddivisione a lotti precisando che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni richieste risultano fortemente correlate; la loro suddivisione accrescerebbe sia i rischi legati alla non corretta esecuzione sia la diseconomicità dovuta alle mancate sinergie attuabili con la richiesta di una prestazione integrata.

- si ritiene di richiedere la cauzione provvisoria nella misura e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;

- vi è la necessità di procedere ad una consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, al fine di consentire la pianificazione delle attività sportive prima possibile per l'inizio della nuova prossima stagione 2017/2018;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verrà successivamente stipulato;

- **La forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma della scrittura privata con firma digitale con spese a carico dell'aggiudicatario;
- **La modalità di scelta del contraente:** ai sensi degli artt. 30 e 164 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di scelta del soggetto concessionario non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti se non nelle parti espressamente ivi richiamate, in quanto trattasi di affidamento di concessione di servizio non economico di interesse generale; per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione del servizio si ritiene di attivare una procedura ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 invitando i soggetti che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti indicati nell'avviso di manifestazione di interesse alle condizioni che verranno indicate nella lettera di invito, da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Piattaforma Sintel con invito agli operatori economici individuati come sopra indicato, come da elenco, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, in quanto ai sensi dell'articolo

53 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 detto elenco deve rimanere riservato ed escluso dall'accesso fino al termine di scadenza delle offerte, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato tecnico prestazionale, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte, anche in considerazione dell'obbligo di sopralluogo dei locali oggetto di concessione, di **almeno 15 giorni**, ritenendo detto termine adeguato, ragionevole e proporzionato.

Dato atto di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento del contributo da versare in qualità di stazione appaltante ad ANAC e la richiesta del codice CIG, che, al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione;

VISTI:

- il D.lgs n. 50/2016 ;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il decreto di nomina n. 37 del 31/01/2017

VISTO il Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 29.11.2002, come modificato dalla Deliberazione C.C. n.14 del 07.03.2003;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale, approvato con Deliberazione C.C. n.11 del 18.03.2013, immediatamente esecutiva a termini di legge;

DETERMINA

Per quanto suddetto e qui integralmente riportato:

1. Di approvare, per le motivazioni tutte indicate in premessa cui si opera rinvio, la presente determinazione a contrarre per l'affidamento della concessione del servizio di gestione della palestra annessa al plesso scolastico di Largo 11 Settembre 2001 secondo le condizioni di cui la documentazione allegata che si approva:
- capitolato tecnico prestazionale e allegati;
2. Di approvare l'elenco degli operatori da invitare che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, in quanto ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 detto elenco deve rimanere riservato ed escluso dall'accesso fino al termine di scadenza delle offerte.
3. Di dare atto che la durata della concessione è pari a mesi 60 decorrenti dalla data di consegna del servizio.
4. Di assumere che non si necessita di impegno di spesa.
5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice Cig, che, al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC ed Osservatorio come previsto nella convenzione citata.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché all'Ufficio comune operante come CUC per gli adempimenti di competenza;

L'oggetto della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, conseguentemente al visto di regolarità contabile, verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006

Il Responsabile Procedimento
Melania Margarito

Il Responsabile del Settore
Margarito Melania

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del comma 4, articolo 151 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000

DETERMINAZIONE N.172 DEL 11-05-2017

Si attesta la copertura finanziaria dell'atto in oggetto proposto.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Capitolo	N. Impegno	Importo
------	----------	------------	---------

LIQUIDAZIONI

Anno	Capitolo	N. Impegno	N. Liquidazione	Importo
------	----------	------------	-----------------	---------

Rodano, 11-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Renata Capitanio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che l'oggetto di questa Determinazione viene affisso all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006.

Rodano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Imparato Carmela



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Ufficio Servizi Sociali e Alla Persona

“Concessione palestra annessa al plesso scolastico di Largo 11 Settembre 2001”

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SOMMARIO

Parte I Prestazioni Oggetto del Contratto

- Art. 1 - Oggetto del contratto
- Art. 2 - Durata del contratto
- Art. 3 - Caratteristiche della Concessione e Canone
- Art. 4 - Modalità della prestazione del servizio
- Art. 5 - Verbale consegna impianto
- Art. 6 - Oneri a carico del concessionario
- Art. 7 - Oneri a Carico del Comune
- Art. 8 - Lavori di modifica
- Art. 9 - Procedure di gara e criteri di aggiudicazione

Parte II Clausole generali

- Art. 1 - Condizioni del Servizio
- Art. 2 - Garanzia Definitiva
- Art. 3 - Condizioni Generali di contratto
- Art. 4 - Sospensione
- Art. 5 - Subappalto
- Art. 6 - Divieto di subconcessione
- Art. 7 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 8 - Responsabilità
- Art. 9 - Assicurazione
- Art. 10 - Personale
- Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
- Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 - Vigilanza e Controlli
- Art. 14 – Penalità
- Art. 15 – Esecuzione in danno
- Art. 16 – Attestazione di regolare esecuzione del servizio
- Art. 17 - Risoluzione del Contratto
- Art. 18 - Recesso
- Art. 19 - Foro competente
- Art. 20 - Rinvio a norme di Diritto Vigenti
- Art. 21 - Stipulazione Contratto – Spese, Imposte e Tasse
- Art. 22 – Trattamento dei dati personali



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Rodano
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Rodano che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio relativo alla promozione sportiva tramite la realizzazione di corsi multidisciplinari, presso la palestra comunale annessa al plesso scolastico vi Largo 11 settembre 2001.

La struttura ha una superficie complessiva pari a circa 915 mq ed è costituita dai seguenti locali:

- n. 1 spogliatoio ospiti con rispettivi bagni
- n. 1 spogliatoio locali con rispettivi bagni
- n. 1 spogliatoio arbitro con rispettivi bagni
- tribune con 90 seggiolini rossi
- n. 1 ufficio
- n. 1 ripostiglio

Nella parte esterna comprende:

- n. 1 campo da volley e basket;
- un'area esterna complessiva di mq 2.200;

Come meglio evidenziato nella planimetria (Allegato "A") che costituisce parte integrante del presente capitolato.

La struttura è completa d'impianto d'illuminazione, di emergenza e di riscaldamento.

Le attrezzature attualmente presenti sono:

3 cestelli contenitori palloni

4 panchine bianche/verdi mt. 1.80 cad/una

1 scrivania dotata di paraspigoli (210x44 h80) + 2 sedie

1 scala in ferro per l'arbitro

1 tabellone elettronico segnapunti

2 canestri per basket

1 quadro svedese

3 pertiche

3 arrampicamento fune

1 spalliera (3 moduli)

2 spalliere curve

2 assi per equilibrio

4 sostegni in ferro per aggancio spalliere curve

1 scale legno

1 scala metallo

Rete da pallavolo con pali di sostegno



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente concessione ha la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio, (presumibilmente da giugno 2017).

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE E CANONE

<i>Prestazioni oggetto della Concessione</i>	<i>Giro d'affari presunto (incluso costi sicurezza aziendali)</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: Attività sportiva multidisciplinare	€ 140.000,00	100%.
a. Importo (quinquennale) a base d'asta (al rialzo)	€ 10.000,00	100%
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ .0,00	
Importo massimo del servizio, incluso eventuale rinnovo	€ 140.000,00	

Per quanto riguarda l'importo a base d'asta, la Concessionaria dovrà proporre un importo complessivo annuo corrispondente alle gratuità che intende offrire a utenti in difficoltà economica per un importo non inferiore a € 2.000,00 a base d'asta (€ 10.000,00 nel quinquennio).

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio/della fornitura, che costituisce un valore presunto, e corrisponde a **€ 140.000,00** quale valore del giro d'affari.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'anno associativo decorre dal 1 luglio al 30 giugno mentre l'inizio della stagione sportiva è previsto dal 1° settembre per terminare entro il 30 giugno.

Le attività programmate potranno prevedere l'utilizzo della palestra nei giorni feriali dalle 17.00 alle ore 23:00, fatte salve esigenze particolari per concludere incontri in atto, sabato e domenica tutto il giorno.

La Concessionaria potrà inoltre utilizzare gli impianti, oltre che per la propria ordinaria attività, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati.

Il Comune si riserva l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni di carattere comunale o scolastico, salvo congruo avviso non inferiore a trenta giorni ed in accordo con la Concessionaria.

4.1 - Programmazione dell'Attività Sportiva

La gestione dell'impianto è rivolta alla promozione dell'attività sportiva multidisciplinare.

Il Concessionario potrà svolgere attività agonistica e non agonistica attraverso l'organizzazione di gare/corsi

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro il 30 ottobre, i calendari (gare/corsi etc..) dettagliati di utilizzo della palestra per la stagione sportiva di riferimento.

Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 ottobre, siano



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività la Concessionaria ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche o venire ampliate se preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Entro il 15 luglio di ogni anno il Concessionario dovrà trasmettere, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'attività sportiva realizzata, per esempio: n° di iscritti suddivisi per le diverse categorie, partecipazione a Campionati giovanili, seniores di Federazione e di Enti di Promozione sportiva; n° iscritti rodanesi; n° iscritti non rodanesi e quanto altro necessario a descrivere l'attività e i risultati raggiunti.

4.2 – Modalità di utilizzo e gestione della palestra

La palestra, oggetto del presente capitolato, non potrà essere utilizzata per manifestazioni diverse dalla normale destinazione d'uso, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune, e dovrà essere conservata in pieno stato di efficienza ed esercizio.

Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto o in parte, l'impianto per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo della stessa e alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune per scopi di interesse pubblico.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità della palestra, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 5 – VERBALE CONSEGNA IMPIANTO

La consegna dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti avverrà previa redazione di apposito verbale di consistenza e constatazione sottoscritto dal concessionario e da un incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Le attrezzature, beni mobili e macchinari ivi esistenti verranno trasferiti al concessionario esclusivamente per l'espletamento del servizio oggetto di gara e riconsegnate al termine della concessione.

La palestra sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alla conduzione della palestra e mantenerla in perfetto stato di conservazione e manutenzione e a garantirne la piena funzionalità ed efficienza.

In particolare è richiesta al Concessionario la prestazione dei seguenti servizi:



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

1. pulizia giornaliera di tutti i locali palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature, aree esterne di pertinenza e parti comuni (a conclusione delle proprie attività giornaliere). Per la pulizia dei locali, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.
2. apertura, chiusura e sorveglianza della palestra durante l'orario di utilizzo della stessa. Il personale presente dovrà essere in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici e garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
3. manutenzione ordinaria degli spazi ad uso esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma a) del DPR 380/2001 per cui si intendono come *“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.*

Di seguito vengono elencati i lavori di manutenzione ordinaria in **via esemplificativa ma non esaustiva**:

- a) imbiancatura e tinteggio periodico di tutti i locali e servizi igienici/spogliatoi e delle relative parti comuni;
 - b) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo;
 - c) riparazione e manutenzione degli arredi degli spogliatoi e delle docce;
 - d) riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa etc.;
 - e) riparazione e/o sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
 - f) manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
 - g) sostituzione di cassette di scarico, sanitari danneggiati;
 - h) pulizia e spurgamento dell'impianto fognario;
 - l) sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni delle docce e delle pilette dei pavimenti degli spogliatoi;
5. ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi (ad uso esclusivo), quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività gestite dal concessionario;
6. sgombero della neve sulle aree di pertinenza dell'immobile per permettere l'accesso alla struttura;
7. obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal *“Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati”* e al conferimento degli stessi dal punto di raccolta all'apposito spazio individuato dall'ufficio comunale competente. Si rimanda al *“Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati”* l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti;
8. oneri per l'acquisto di eventuali attrezzature sportive, arredi, materiale di consumo.

Il Concessionario s'impegna altresì e si obbliga di mantenere la struttura, attrezzature comprese, in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune di Rodano al termine del contratto in perfetto stato di funzionalità.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

6.1. ALTRI ONERI

Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico:

- a) degli oneri derivanti da adeguate coperture assicurative per infortuni e danni verso terzi;
- b) della tenuta di contabilità chiara, esatta e ordinata delle entrate e delle spese di esercizio da sottoporre a ogni richiesta di controllo formulata dal Comune;
- c) degli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
- d) degli oneri relativi all'acquisto di adeguate cassette di pronto soccorso contenente la dotazione minima di medicazione, previsti dalla normativa antinfortunistica vigente; quando necessario i materiali di primo intervento e soccorso dovranno essere messi a disposizione degli utenti gratuitamente;
- e) degli oneri relativi all'acquisto e all'impiego di defibrillatore semiautomatico. Il concessionario dovrà provvedere a formare il personale addetto all'uso di tale attrezzatura;
- f) rimborso della spesa relativa alle utenze, come determinato dall'ufficio tecnico comunale in base alle risultanze dei contabilizzatori (per il riscaldamento) e alla quota parte calcolata a consuntivo per consumi di acqua (70% del consumo annuo) ed elettricità (35% del consumo annuo). A titolo informativo si riportano gli importi relativi all'ultimo anno (2016): acqua € 1.260,00, elettricità € 2.270,00, gas € 7.600,00;
- g) degli oneri relativi alla tassa relativa all'imposta comunale sulla pubblicità secondo la normativa vigente e secondo le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale;
- h) della nomina di un responsabile di commessa che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 per gli impianti da effettuarsi a carico del Concessionario;
- i) gli oneri relativi ad eventuali installazioni di utenze telefoniche.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli spazi e delle attrezzature in condivisione con la scuola, purché il danneggiamento non sia riconducibile a utilizzo improprio o incuria;
- b) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 3 comma b) del DPR 380/2001: sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- c) i costi dell'assicurazione per incendio, atti vandalici, danni materiali all'immobile e di responsabilità civile per tutti i danni direttamente conseguenti alla struttura dell'immobile;
- d) la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- e) la predisposizione e manutenzione, anche ordinaria, degli estintori e degli idranti;
- f) i costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani riconoscendo una riduzione



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

del 100% nella parte fissa e nella parte variabile della TARI;

g) l'eventuale quota I.M.U. da versare allo Stato;

h) gli interventi di disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne dell'impianto nella misura prevista dall'attività ordinaria del Comune

ART. 8 - LAVORI DI MODIFICA

La struttura è consegnata nello stato attuale in cui si trova.

Il Concessionario non può procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, recinzioni, migliorie o modifiche sulla struttura, se non preventivamente autorizzate dal Comune che comunque si riserva il diritto di rilasciare il proprio benestare, dietro presentazione di regolare progetto.

Gli eventuali miglioramenti, ampliamenti, nuove costruzioni e dotazioni rimarranno di proprietà del Comune, fin dalla loro realizzazione o acquisto.

ART. 9 - PROCEDURE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In seguito alla manifestazione di interesse e alla procedura di gara espletata dal Comune di Rodano, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo complessivo.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta validata.

A) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 (trenta)

La Concessionaria dovrà proporre un importo complessivo annuo corrispondente alle gratuità che intende offrire a utenti in difficoltà economica per un importo non inferiore a € 2.000,00 a base d'asta (€ 10.000,00 nei 60 mesi).

B) OFFERTA TECNICO-GESTIONALE: punteggio massimo 70 (settanta)

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata utilizzando il carattere Times New Roman, dovrà essere contenuta in non più di 10 facciate formato A4 (5 fogli) e dovrà essere elaborata secondo la scansione sotto riportata.

Ai fini della valutazione dei parametri di qualità ed affidabilità, si prenderanno in considerazione gli elementi sotto riportati, a ciascuno dei quali è associato un punteggio massimo sulla base dell'importanza attribuita agli stessi elementi:



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Elementi e sub elementi di valutazione	Sub-punteggio	Punteggio
B	VALUTAZIONE DEI REQUISITI	70
B1	Rispondenza della proposta tecnico-gestionale delle attività da svolgere al tipo di impianti oggetto della gara e alle attività in esso praticabili (<i>pallavolo, pallacanestro, arti marziali, corsi sportivi, etc.</i>) *Punti 15 piena rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili Punti 7 parziale rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili	MAX 15 PUNTI*
B2	Esperienza maturata, nella gestione degli impianti sportivi oggetto della gara (<i>elencare tipologia, ubicazione e durata di ogni singola gestione</i>) * Punti 1/anno per gestione impianti sportivi (fino a un massimo di 10 anni)	MAX 10 PUNTI*
B3	Qualificazione degli istruttori e degli allenatori (<i>indicare il nominativo, il tipo e la data di qualificazione conseguita da ciascuno degli istruttori e/o allenatori, abilitati alle varie attività sportive che possono svolgersi negli impianti oggetto della convenzione, che operano all'interno della società o associazione</i>) *Punti 3 = da 1 a 5 istruttori o allenatori Punti 5 = da 6 istruttori o allenatori	MAX 5 PUNTI*
B4	Progetti a favore delle scuole, dei diversamente abili e degli anziani (<i>elencare tipologia e durata di ogni singola attività sportiva proposta</i>) * Max Punti 6 = presenza progetti a favore delle scuole (punti 2 per ciascun	MAX 15 PUNTI*



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

	ordine coinvolto) Punti 5 = presenza di un programma/corso specifico a favore dei disabili Punti 4 = presenza di un programma/corso specifico a favore degli anziani	
B5	Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo * Punti 5 = fino a 5 anni di attività Punti 9 = da 6 a 10 anni di attività Punti 15 = oltre 10 anni di attività	MAX 15 PUNTI*
B6	Proposte innovative/migliorative finalizzate al coinvolgimento dei giovani Punti 2 per ciascuna proposta innovativa prodotta	MAX 10 PUNTI*

Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue:

Per i punteggi B2/B3/B5 si procederà all'attribuzione del punteggio tabellare vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

Con riguardo ai punteggi B1/B4/B6 specificati nella tabella sopra riportata si precisa che i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi riportati nella tabella relativa a ciascun elemento.

IN PARTICOLARE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI, VERRÀ ATTRIBUITO DA CIASCUN COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, PER OGNI CRITERIO (O SUB CRITERIO SE ESISTENTE) CHE PREVEDE UN PUNTEGGIO DISCREZIONALE, UN GIUDIZIO SINTETICO A CUI CORRISPONDE UN COEFFICIENTE COMPRESO TRA 0 ED 1, SECONDO LA TABELLA SOTTO RIPORTATA.

QUINDI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE CALCOLERÀ LA MEDIA DEI COEFFICIENTI ASSEGNATI (CON AL MASSIMO DUE CIFRE DECIMALI OTTENUTE PER TRONCATURA DELLA MEDIA MATEMATICA ES MEDIA VIENE DI 90,346 VIENE TRONCATA IN 90,34) DAI SINGOLI COMPONENTI PER OGNI CRITERIO (O SUB CRITERIO SE ESISTENTE) CHE PREVEDE UN PUNTEGGIO DISCREZIONALE. TALE MEDIA SARÀ MOLTIPLICATA PER IL PUNTEGGIO MASSIMO DISPONIBILE PER OGNI CRITERIO (O SUB CRITERIO SE ESISTENTE).



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Sufficiente	<i>Rispondente ai requisiti previsti in Capitolato Tecnico senza elementi migliorativi</i>	0,00
Accettabile	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo</i>	0,25
Discreto	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti</i>	0,50
Buono	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo</i>	0,75
Ottimo	<i>Ampiamente superiore ai requisiti</i>	1,00

AL TERMINE DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO LA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PROCEDERÀ NEI SEGUENTI TERMINI:

- 1) Alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio (sia quello che prevede punteggio discrezionali sia quello che prevede un punteggio tabellare) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio e il sub-criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il criterio e sub-criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
- 2) Alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto punti 70; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuiti il punteggio in forma proporzionale;
- 3) Alla stesura dei punteggi totali PT risultati per ciascun concorrente ammesso

L'attribuzione dei 30 punti relativi all'offerta economica avverrà in base alla seguente formula calcolata sul miglior importo offerto.

Si attribuisce all'importo più alto offerto il punteggio massimo previsto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in maniera inversamente proporzionale, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{Importo offerto dal concorrente } i\text{-esimo}}{\text{Importo più alto offerto}} \times 30$$

Importo più alto offerto

All'offerta che presenterà un importo pari a quello posto a base di gara verrà attribuito un punteggio pari a zero.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione della concessione sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero € 14.000,00.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Rodano", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fidejussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'Aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 4 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 5 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni/della fornitura dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 6 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Non è consentita la cessione del contratto ne alcuna forma di sub concessione totale o parziale dell'attività e dell'organizzazione sportiva. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata della concessione ed il pagamento da parte del Concessionario di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 5, salvo il diritto per il Concedente al risarcimento del maggior danno.

ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del codice dei contratti pubblici.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Rodano"*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Rodano, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Servizi Sociali e alla Persona, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 – PERSONALE

10.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

10.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

10.3 – Adempimenti del Concessionario

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

10.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 11 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire

oppure

b) recedere dal contratto

2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 14 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*“Esecuzione in danno”*) e 18 (*“Risoluzione del contratto”*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- a) da € 100,00 - € 200,00 - € 300,00 per quelle di carattere igienico sanitarie (classificate come mancanze lievi, medie o gravi);
- b) da € 200,00 - € 250,00 - € 300,00 per quelle di carattere organizzativo (classificate come mancanze lievi, medie o gravi)
- c) mancata realizzazione delle attività sportive previste: € 200,00= per ogni inadempienza contestata
- d) Non corretta realizzazione delle attività sportive previste: € 100,00= per ogni inadempienza contestata
- e) in caso di mancato rispetto di ogni altra obbligazione contrattuale: € 200,00= (compreso il mancato pagamento della penale

Il raggiungimento di n. 4 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*“Risoluzione del contratto”*)).

La penale verrà richiesta con apposita nota e pagata entro 7 gg dalla contestazione (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto. (valore quadriennale della concessione).

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 16 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Aggiudicatario;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- la durata della concessione;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo pagato per dal concessionario;
- lo stato dei locali al termine della concessione;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1), del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 176 del codice dei contratti.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 21 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto verrà sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale utilizzando come schema a base di contratto il capitolato tecnico prestazionale adeguato alle condizioni offerte in gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Concessionario.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Responsabile unico del procedimento è Melania Margarito – Responsabile Settore Servizi Sociali e alla Persona

Documento sottoscritto con firma digitale